

**Zeitschrift:** Quaderni grigionitaliani  
**Herausgeber:** Pro Grigioni Italiano  
**Band:** 46 (1977)  
**Heft:** 2

**Artikel:** Xenofobia di secoli passati  
**Autor:** Boldini, Rinaldo / Ganzoni, Vitale / Santi, Cesare  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-36247>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 15.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Xenofobia di secoli passati

Il 13 marzo scorso popolo e Cantoni hanno respinto a schiacciante maggioranza la quarta e la quinta iniziativa contro gli stranieri (xenofobe). Rimandiamo per i risultati alla « Rassegna grigionitaliana ». Qui vogliamo solo rilevare il massiccio rifiuto, con un numero di voti contrari più che doppio di quelli accettanti, della iniziativa Oehen, che voleva limitare a 4'000 all'anno il numero delle naturalizzazioni su tutto il territorio svizzero, togliendo così la competenza che fin qui avevano (e continueranno fortunatamente ad avere) Comuni e Cantoni. Lo facciamo perché già erano stampati i documenti dei secoli XVII e XVIII messi a disposizione da *Vitale Ganzoni* (per la Bregaglia) e da *Cesare Santi* (per la Mesolcina).

È noto che fino a dopo la Rivoluzione francese la xenofobia era generale nei nostri comuni e nelle nostre valli. Quasi tutti i comuni, fin dal 1600, cioè da quando era cominciato un movimento migratorio e di scambio di popolazione da comune a comune anche dentro la stessa valle, avevano adottato delle risoluzioni addirittura feroci contro l'ammissione di nuovi cittadini, o, come si diceva allora, *di nuovi vicini*. Non solo si escludeva in modo assoluto che un « foresto » potesse acquistare i diritti di « vicino »; si andava più in là: si minacciava che

*ipsofacto*, cioè automaticamente, avrebbe perduto i suoi diritti di *vicino* e sarebbe caduto al grado di *foresto* il cittadino di un comune che solo avesse osato *proporre* di naturalizzare un *foresto*. Il quale *foresto*, poi, non era solo lo straniero che veniva da oltre il confine cantonale (quello federale o nazionale ancora non esisteva!) ma altrettanto colui che veniva dal comune confinante: uno di Soglio per la vicinanza di Bondo, uno di Mesocco per quella di Soazza, come dimostrano i documenti che pubblichiamo qui sotto. Un po' meno drastica era la legislazione vallerana.

Gli « Statuti vecchi » di Mesolcina (1432 e 1452) vietavano bensì di adottare come figlio un forestiero, sotto pena di nullità dell'adozione, (capit. 24) ma permettevano la concessione del diritto di cittadinanza da parte di un comune, subordinandola al « *consentimento del Signore Conte et de tutta la Valle* ». <sup>1)</sup>

L'ondata liberale della Rivoluzione francese, con il fallito tentativo unita-

---

<sup>1)</sup> Gli statuti del 1773, nei « **Capitoli Civili** » riprendono al cap. 34 il divieto dell'adozione di uno straniero e al cap. 35 stabiliscono che « niuna Communità in avvenire possi fare verun forastiero per vicino, senza pria essere stato [fatto] vallerano nella generale Centena. »

rio della Repubblica Elvetica e con l'affermazione della libertà di domicilio da parte della costituzione della Mediazione (1803) sopravvisse, o almeno risorse, dopo il 1830. Nondimeno ci volle la legge federale del 1850, completata nel 1867, per imporre ai Comuni la naturalizzazione forzata dei «senza patria», cioè di coloro che si trovavano nel comune da più di cinque anni e dei quali non si poteva provare la cittadinanza in altro comune svizzero o straniero. Non sappiamo se proprio queste naturalizzazioni imposte dall'alto, in parte risoltesi in un peso insopportabile per spese di assistenza, abbiano poi provocato quel rigurgito di xenofobia che, proprio alla fine del secolo scorso e al principio del nostro, spinse parecchi comuni patriziali (unici competenti, nel Grigioni, a concedere il diritto di cittadinanza), ad introdurre nei loro statuti la norma di non accettare in futuro alcun nuovo cittadino. Questa norma è poi stata dichiarata nulla dalla legge cantonale del 29 aprile 1956, la quale legge riserva però ancora all'assemblea patriziale la competenza della concessione del diritto stesso, stabilendo la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti per la naturalizzazione di uno straniero e la maggioranza semplice per la concessione dell'attinenza al cittadino svizzero che ne fa richiesta. Ignoriamo quanti dei nostri comuni osservino l'art. 17 di questa legge, la quale prescrive che almeno ogni cinque anni i comuni devono offrire ai cittadini svizzeri domiciliati l'occasione di chiedere l'attinenza.<sup>1)</sup>

Ma veniamo ai nostri casi.

<sup>1)</sup> Per la storia delle naturalizzazioni nel Grigioni si veda: **Rudolf Jenny**, *Einbürgerungen 1801-1960, I. Teil Einführung, Chur 1965* (pagg. 31-57).

### Cittadinanza negata in Bregaglia nel 1649

Il 26 maggio 1649 la Comunità di Bondo radunata in casa del Podestà Giovanni Cortino de Gaudenzetti avrebbe dovuto concedere la cittadinanza a due cittadini di Soglio: *Agostino Gianini*, rappresentato dal cognato Ministrale Daniel Bond de Picenoni, e *Ettore Salis*, rappresentato dal suocero Ministrale e Podestà *Gian Cortino de Gaudenzetti*. Il fatto che l'assemblea si svolga nella casa di quest'ultimo non mette in soggezione i cittadini di Bondo i quali decidono:

1. Non si concede la cittadinanza a nessuno dei due richiedenti.
2. In avvenire non si accetterà alcun nuovo cittadino «da che loco esser si voglia», cioè fosse pure di Soglio o di Castasegna, le due vicinanze limitrofe.
3. Sarà fatta eccezione solo quando ci sia unanimità assoluta: un solo voto contrario basterà a far negare la concessione del diritto di cittadinanza.
4. Il presidente comunale (Ministrale o Luogotenente) non potrà nemmeno chiedere il parere dei cittadini («*domandar attorno*») sotto pena di essere privato della carica («*sotto pena di privarlo della domanda nelli affari della illustrissima Comunità*»).

La risoluzione, sanzionata dal giuramento dei presenti, fu ripresa e confermata nella vicinanza del 22 agosto 1658.

Nella vicinanza del 3/14 aprile<sup>1)</sup> 1771 si confermarono le due risoluzioni del

<sup>1)</sup> Stesso giorno, rispettivamente secondo il calendario vecchio o quello nuovo.

1649 e del 1658 con i seguenti inasprimenti:

1. Chiunque osasse proporre di modificare l'ordinanza del 1649/1658 dovrà decadere ipso facto dalla qualità di vicino di Bondo, e non solo lui stesso, ma anche *tutta la sua posterità sin in perpetuo*; solo dopo 50 anni dal fatto i vicini, ma solo all'*unanimità*, potranno riaccettare nella cittadinanza lui o i suoi posterì, a condizione che siano pagati tutti i danni e le spese.
2. Chi tenta di far accettare un vicino o di «subornare», cioè di corrompere uno solo dei votanti dovrà pagare una multa di 100 lire, e la decisione sarà nulla anche se presa all'unanimità dei vicini. La risoluzione potrà essere riformata solo dalla libera volontà di tutti i componenti la vicinanza. Perché la specificazione «*di quali sia età e sesso*» supponga il diritto di voto della donna, si deve interpretare «*i membri componenti la medesima Comunità*» come i partecipanti all'assemblea patriziale. In caso contrario sarebbero inclusi anche i bambini neonati [«*età* »], il che sarebbe assurdo e indicherebbe solo una formula stereotipata, senza contenuto.
3. Si chiederà la firma di ogni votante.
4. La risoluzione votata, con quella del 1649 e con la conferma del 1658 dovrà essere conservata nell'archivio per essere letta «*publicamente ad alta voce*» in occasione del rendiconto annuale.

La risoluzione non fu firmata solo dai presenti all'assemblea del 3/14 aprile 1771, ma anche da tre assenti: due firmano il 21 maggio, il terzo il 23 dello stesso mese.

### **Cittadinanza eccezionalmente concessa in Mesolcina nel 1789**

Nelle note che fa precedere al testo del documento *Cesare Santi* ci dice quante ragioni poteva avere Clemente Maria a Marca per ritenersi sicuro che il diritto di cittadinanza a Soazza gli sarebbe stato concesso, anche se ciò supponeva un'eccezione e la rottura di una ormai radicatissima chiusura campanilistica e xenofoba. Probabilmente i vicini di Soazza pensavano già allora che avrebbero avuto non piccolo appoggio dal neocittadino, all'epoca già cancelliere della Valle, e futuro ultimo governatore della Valtellina (1797), deputato alla Dieta federale, membro del primo governo cantonale e realizzatore della strada carrozzabile del San Bernardino. Pensiamo però di potere con certezza affermare che nessuno dei vicini di Soazza radunati come di solito davanti alla «*Venerabile Capella della Beata Vergine Adolorata*» ai piedi della bellissima gradinata di San Martino pensava che, otto giorni dopo, l'apertura a Parigi delle riunioni degli *Stati generali* (5 maggio 1789!) avrebbe messo in moto quel po' po' di rivolgimento che doveva essere la Rivoluzione francese. Né ancora l'avranno pensato il 10 maggio, quando si riunirono per la seconda volta per aggiungere alla carta di cittadinanza l'obbligo dell'a Marca di sottostare a tutti gli «*aggravi ed incomodi*» come gli altri vicini e per sancire la proibizione, per l'avvenire, di proporre nuove concessioni del diritto di cittadinanza, pena la «*perdita del Vicinato*» e la multa di cento scudi, da pagare «*irremissibilmente*», cioè senza alcuna eccezione o condono.

Nella vicinanza del 27 aprile, convocata la sera prima con l'avviso a cia-

scun capo di famiglia (*Cappo fuoco*) l' a Marca espose la sua richiesta, lasciando alla comunità di concertare con suo padre podestà Carlo Domenico l'importo della tassa di naturalizzazione.

La proposta è accettata all'unanimità, senza opposizione alcuna («*niun discarpante*») e si dà incarico al console reggente, Pietro Maria Zarro, di provvedere a far stendere l'atto di cittadinanza. Giuseppe Maria Antonini stende l'atto il 3 maggio, lo fa firmare dal console Zarro e dai suoi assessori ed aggiunge che la tassa è stata di comune accordo convenuta in lire seicento, le quali lire seicento dovranno essere dedotte («*dibattute*») dal debito del comune di Soazza verso il padre dell' a Marca.

Dell'assemblea del 10 maggio, sempre davanti alla Cappella dell'Addolorata, abbiamo già detto sopra. Aggiungiamo solo che qui, a differenza di quel che era statuito in Bregaglia, la perdita della cittadinanza per chi osasse proporre un nuovo cittadino sarà definitiva non potrà, cioè, essere revocata. Nemmeno dopo 50 anni.

## I documenti bregagliotti

(a cura di Vitale Ganzoni)

Le gride, gli scritti di due o tre secoli fa sono per noi pagine di storia tramontata. Pagine che parlano di problemi e di fatti di un tempo ormai lontano, risolti a modo loro, aggiornati poi con l'andar degli anni; casi che hanno dato indubbiamente filo da torcere e che hanno bagnato di seppia bruna i primi papiri, quelle carte grosse e ruvide con testi redatti per lo più dagli scrivani pubblici in ammirabile calligrafia.

Strano: qualche volta, sono proprio quei fatti, apparentemente insignificanti che attirano la nostra attenzione sui problemi e sulle vicende di un villaggio appartato e chiuso fra le alte montagne. Siamo infatti curiosi di scrutare fra le carte vecchie per sapere come era una volta e cosa veniva fatto. Dai documenti tramandatici cerchiamo di trarre insegnamenti, conclusioni, confrontando il passato con il presente nel campo storico, in quello sociale, culturale, religioso, etnico.

Alcuni anni fa, chiamato dagli elettrotecnici su in solaio in occasione della posa dell'antenna televisiva, mi soffermai a rovistare in un bauletto coperto di polvere. Vi erano alcuni libri sgualciti, tre bibbie dagli angoli di ottone e dalle pagine unte e anche poche cartacce legate insieme con una stringa. Fra le carte, una mi parve particolarmente interessante e vorrei qui sotto offrirne il contenuto integrale anche ai lettori dei Quaderni. Degno di particolare rilievo troviamo il fatto che già nel lontano 1659/1771 «La Comune di Bondo» concedeva il voto alle donne in casi particolari. Mi sono permesso di mettere in calce anche tutti i nomi dei firmatari a testimonianza dei vecchi casati, dei quali molti sono da lungo estinti.

### Anno 1771 3/14 aprile Assemblea in Bondo

Congregati ed adunati li ill.(ustri) Vicini della Mag(nifi)ca Comunità di Bondo per pubblica banita formale, nella Casa d'abitazione de' li Egm.(inen)te Sig.re Pod.(està) Daniele Molinari luogo prescelto. Essendo il Sig.e Gaudenzio Molinari fgl.o sud. Sig. Pod. Landamma meritissimo regente della Mag. Comunità di Sotto Porta, e Locotenente il Sig. Loc.e Bernardo Leghen Pasino.

Sopra la proposizione fatta dal Sig. Loc. God. Legan Pasino p(ro) t.(empore) avvocato del Comune essendo absente il Sig. e Pod. a B(artolo)meo Scartazino altro Avogato riguardante a certa Communita seguita li 26 mag.o 1649 e confermata li 22 ag.o 1658 inregistrata nel libro vecchio del Comune a carte 78 addimandando a Sigg. Vicini se quella desideravano confermare e ratificare, come ciò fu praticato, oppure cosa sono intenzionati di su ciò statuire. Dati adunque li voti da votanti oggi come s(eguenti) intervenuti, furono tutti unanimam.te del parere di confermare, ed in ogni altro miglior modo ratificare la, di sopra, meritevole Comunita quale è del tenor seguente:

### **Risoluzione del 26 maggio 1649**

« Anno D.(omin)i Amen 1649 addi 26 Maggio, Bondo »

« Essendo per una pubblica banita congregata insieme tutta la nostra Communita in Casa degl'Ergm. Sig. Podestà Gio. Cortino de Gaudenzetti, e essendo in questo tempo Luocot.e Sig. Andrea Cortino de Gaudenzetti il giovine sotto l'ufficio dell'illsmo. Sig. Fed.co Salice di Soglio degn.te Mte. (Ministrale) del Comune di Sotto Porta, essendo la Communita radunata insieme a far secondo l'uso nostro, Ragion Comune. È comparso avanti s. v. Ministrale Daniel Bond de Picenoni a nome de suo Cognato Agostino Gianin de Soglio, et s. Mte. Gian Cortin de Gaudenzetti a nome de suo Genero Ettore Salice, Proponendo avanti e desideravano che ambi doi fossero accettati per i nostri Vicini. Così avendo inteso la loro proposta fu per questo effetto ordinato al nostro sud.(ett)o s.(timassimo) Loc.te che dovesse domandar attorno per la risposta alli sudd.i Sig.i Così fu dichiarato liberamente, tutto libetam.(en)te per una bocca di non voler accettar per Vicini li med.i (medesimi) Ancora

trovato e se intende abenché fosse la Comunita da altri ricercata, per l'avvenire per tal effetto, che non si debba pigliar per Vicino nessuno Forestiere da che loco esser si voglia; con tal dichiarando se occorresse che la Comunita fosse ricercata come sopra e Abenché tale avesse il più voti delli Vicini sempre debba valere il manco numero, e se ne fosse uno solo contrario. <sup>1)</sup>

E vogliamo che questa nostra ordinazione (leggi: ordinanza) per giuramento sia approvata in Craft e valor; <sup>2)</sup> se intende ancora che in simile occasione che il Capo che si ritrova avere la comanda sia Ministrale, o Locoten.te non debba nè possa domandar attorno sotto pena di privarlo della domanda nelli affari della ill.ma Communita. riservando però ogni volta che tutto il Comune fosse di uno unit(c)amente parere possa allora aver effetto e per fede di ciò. Io Gaudenzio Molinaro alla presenza di tutto il comune ed a loro preghiera ò scritto la presente ordinazione fideliter. »

### **Conferma del 22 agosto 1658**

Anno 1658 addi 22 Agosto per una pubblica banita di tutto il Comune, Loc. Sig. Andrea Baltresca tutti li Vicini unitamente hanno affermato la sudd. Ordinazione per il Giuram. et io Andrea Cortino affermo, Tomas Cortino, Daniel Bont, io Gian del Forno, io Gio. Cortino, Nicolò Cortino, io Gio. Stoffel, mi Tomaso Cieffo, io Rod. Folet, Tomaso Picenoni, io Andrea Zanetta, io Tomas Cief, il giovane, io Rodolfo Legan, io Gio. Cieffo, io Godenzo del Forno affermo, io Jo. Gian Mastralasfm (?), io Andrea Pasino, Antonio Snidro, io Martino Baltram, io Gian Bada (?), io Gian Legan, io Bernard Ma-

<sup>1)</sup> La concessione del diritto di cittadinanza è dunque valida solo se approvata all' **unanimità**.

<sup>2)</sup> In forza (Kraft) e vigore

lug (?), io And.a Basbeio, Pro.e Ciefo, Daniel Cortino affermo ed a nome di Daniele Zanetta ed a nome de God. Pignetto per non saper scrivere, lo Andrea Scartacino affermo, io Federico Scartacino affermo.

### 3/14 aprile 1771

Con decretarvi sia per modo di spiegazione come per aggiunta li seguenti Articoli, cioè:

1. Che nissuna persona vicina del nostro Comune di che grado, stato e condizione esser si voglia, non possa proporre, nè dimandare licenza di poter proporre, nè direttamente, nè indirettamente, o sminuire, o in qualsiasi altra misura alterare il senso verbale della sopra scritta Comunanza in pena a chi contrafarà alla solenne ordinanza di sopra accennata, di essere ipsofacto decaduto di Vicino della prefatta Mag.le Com.m.tà di Bondo e di tutti li emolumenti e prerogative alla med.a aspettanti e tal persona di che Stato, grado e condizione esser si sia, debba dall'ora avanti esser tenuta e trattata per foresta sé il med.(esi)mo come tutta la sua posterità sin in perpetuo nè di tal pena si possa mai redimere se non passati anni 50 e colla unanimità di tutti li vicini come u.(sa)to (?) ed inoltre pagare ogni danni e spese.

2. Che nissuno possi far pratiche né direttamente né indirettamente per accettare alcun Foresto per Vicino come s.(o)pra, per subornare anche un sol voto sotto pena de le 100 da levarsi irrimissibilmente a beneficio del Comune sudd.o ed anche per chi si lascerà subornare in qualunque guisa, in qual modo tale Comunanza potesse venir fatta, non dovrà valere nemmeno se il Com.(u)ne unanimo fosse, così che questa Comunanza non possa esser rotta se non per l'unanimità

di tutti i membri componenti la med.ma Com.tà di quali sia età e sesso (! voto alla donna ? !)

3. Ed anziché la sudd.a descritta Comunanza abbia di avere il suo inalterabile conseguimento in ogni sua parte, si in noi che lo facciamo, come ne' nostri Posterì sin in perpetuo dovrà esser sottosta dalli votanti tutti intervenuti nella sudd.a Ordinanza.

4. Acciocche poi non sia allegata ignoranza nella sudd.a Comunanza dovrà la med.a essere desc.(scrit)ta nel libro del Comune, aggiornata alla sudd.a del 1649 e confermata del 1658 e fattone altro originale da porsi e rimanere nell'archivio e che li rispettivi Avogadi di Comune ogn'anno al tempo della resa dei Conti debbano pubblicamente ad alta voce leggerla, così che li medemi siano tenuti di ciò effettuare sotto il vincolo del già da essi prestato giuramento, ed in ogni evento che a caso e per inadvertenza o per malizia si trascura di leggerla come s.(uddett)o ciò non ostante debba avere e conseguire il med. fine come se fosse stata letta ne ciò li possa portar verun pregiudizio.

Volendo inoltre che la pres.te Comunanza e ratifica[re]<sup>3)</sup> sia osservata pramatica e fundamenta! Legge della nostra Comunità di Bondo, come in fatti per tale giuriamo e vogliamo post' in total esecuzione, ed in fede: (firme)

Gaudenzio Molinari, affermo comesopra  
Bernardo Leghan Pasino affermo come s.  
Bmeo Scartazzini affermo la Presente  
lo Godenzo Legan Pasino, come di presente  
Avocato afermo come sopra  
lo Rodolfo Scartazzino figliio mo. fu  
Sig. Gian affermo  
lo Andrea Legan Pasin afermo  
lo Rodolfo Melussi di Picinonj aff.o

<sup>3)</sup> Decisione e ratifica o conferma delle deliberazioni del 1649 e 1658.

lo Gian Baltresca affermo  
 lo Andrea di Baltasar affermo  
 lo Tomaso Cortino affermo  
 lo Godenzo Picenoni detto Cieffo aff.o  
 lo Rodolfo Baltresca gni. Jachomo aff.o  
 lo Godenzo Cieffo a fermo come sopra  
 lo Etter Baltresca à fermo  
 lo Andrea Cortino affermo uts.a  
 lo Antonio Snidro fu.q. Lorenzo  
 lo Giacomo Baltresca qd. Giacomo  
 lo Bartolomeo baltreca (Baltresca)  
 lo Antonio Scartacino ha fermo  
 Jo Antonio Cortin ha fermo  
 Jo Tomaso Cortino affermo  
 lo Gian Rigotti de picenoni afermo  
 lo Godenzo del Forno afermo  
 lo Andrea Baltresca afermo  
 lo Bartolomeo Scartazzino affermo  
 lo Antonio Legano Posino affermo  
 lo Antonio Snidro ha fermo  
 lo Andrea Picenoni affermo  
 lo Barundo Legano pasino a fermo  
 lo Giano pasino a fermio  
 lo andreaia Baltresca Cadun altro  
 lo Rodolfo Cortino cadun altro afermo  
 lo Rodolfo G. Baltresca affermo  
 lo Giacomo picenon d.tto Cieffo affermo  
 lo Gian Rodolfo Cortino affermo  
 lo Godenzo Picenoni d.tto Cieff  
 pitt' altro afermo  
 lo Adolfo Cortino di Andrea affermo  
 lo Giacomo R. Baltresca affermo  
 lo Pietro Rigotti di Picenoni affermo  
 lo Tomaso Scartazzino affermo  
 lo Gian Cieffo Picenoni affermo  
 lo Godenzo snidro afermo  
 lo Gian A. Baltresca a fermo  
 lo Andreaia Baltresca a fermo  
 lo Giacomo Baltresca Not. e And.a ha  
 scritto per ordine del Comune ed  
 attest.  
 lo Carlo Ulli per Cortino abenche ab-  
 sente alor di sudd. Comunanz  
 a consento, giorno 21 mag.o in Bondo  
 Di 21 maggio lo Simone Andreaia Baltresca  
 a fermo  
 lo li 23 Maggio mi sono sottoscritto  
 Martino Cortino affermo.

## I documenti mesolcinesi

(a cura di Cesare Santi)

### NOTE

La concessione del Vicinato di Soazza a Clemente Maria a Marca (1764-1819), fu una delle poche registrate nei secoli scorsi.

Fu senz'altro favorita da parecchie circostanze. Innanzitutto Clemente Maria a Marca (che fu l'ultimo Governatore grigione della Valtellina) era figlio del Podestà Carlo Domenico a Marca (1727 - 1791) di Mesocco e della soazzese Maria Lidia Margherita Toschini (1742-1824) figlia del Ministrale Clemente Maria Fulgenzio Toschini (1700-1760) e della sua seconda moglie Maria Orsola Ferrari (1717 - 1791). Inoltre Clemente Maria a Marca sposerà il 20 agosto 1787, nella Chiesa di Santa Maria del Castello, la soazzese Maria Giovanna Teresa Lucia Fedela Ferrari (1770-1849), figlia del Landamano Uldarico Ferrari e di Barbara Zoppi figlia del Capitano e Ministrale di San Vittore Giovanni Antonio. Soazza aveva poi anche parecchi debiti verso il Podestà Carlo Domenico a Marca il cui bisnonno Governatore Carlo aveva fatto costruire a Soazza una casa nel 1642.

Come si vede, un concorso di circostanze favorevoli permisero a Clemente Maria a Marca di diventare Vicino di Soazza. Ed a Soazza si stabilirà definitivamente nel 1797, dopo la fine del dominio grigione in Valtellina.

Persone citate nel testo, oltre alle sunnominate:

- Giuseppe Toschini (1743 - 1797), Ministrale, zio materno di Clemente Maria;
- Pietro Zarro (1727 - 1795);
- Rodolfo Ferrari (1718 - 1789), Alfiere;
- Francesco Zarro (1719-1794), Giudice;



- *Giuseppe Zarro* (1754 - 1797);  
 — *Giuseppe Maria Antonini* (1752-1821).

A.(nn)o 1789 Adi 27 Aprile in Soazza

Radunatasi la nostra Vicinanza in solita forma al Locco solito, avanti la Venerabile Capella della Beata Vergine Adolorata, avendo à tall' effeto fato avisare un Capo fuocco la sera avanti e ciò ad istanza espressa del Molto Illustre Signor *Cancelliere Clemente à Marcha* di Misocco figliolo del Illustrissimo Signor Podestà Carlo Domenico à Marcha e genero del Signor Landamano Ferrari.

Dove comparse il suddetto Titt. Signor Cancelliere Clemente à Marcha, richiedendo e suplicando se accettar lo volevano per Vicino, esso e suoi descendentti qual'ora l'altissimo gliene avesse concesso, di cotesta nostra Comunità, e qual'ora fosse graziato nella sua dimanda prometeva ogni protezione e difesa per la nostra Comunità a misura delle sue forze, sottoponendosi a tutti li agravi, eguale ad altri Vicini, sicome goderà l'utile, ed vantaggi che godeno gli altri Vicini.

Ed essendo agradito nella sua petizione che per l'onoranza <sup>1)</sup> alla Comunità la rimetteva alla medesima nostra Comunità. Doppo d'unque d'aver inteso talle proposizione, il Console Reggente à dimandato ad cad'un de Signori Vicini il loro parere e tutti uniti e niun discarpante <sup>2)</sup> hanno accettato il suddetto Signor Cancelliere Clemente à Marcha ad'una de suoi descendentti per Vicino di questa nostra Comunità, a godere tutti li driti, utile ed' vantaggi che godeno gli altri Vicini, e sottoposto à tutti li agravi ed incomodi che soffrono i medesimi altri Vicini di questa nostra Comunità.

E riguardo al' onoranza, data dal medesi-

mo in rimessa alla nostra Comunità, la stessa nostra Comunità lo dà in rimessa al' Illustrissimo Signor Podestà Carlo Domenico à Marcha suo Signor genitore.

D'indi fu dato incombenza al Signor Console Reggente unitamente à suoi Signori ufficiali giurati di formularli la scrittura in forma solita per tale Vicinato. Sottoscriverla da detti officiali e ponerli il sigillo della nostra Comunità.

E fata che sarà riportarla nella Comunità per la confirmazione.

Ed à me comissione di cio scrivere.

in fede

Giuseppe Toschini

*Coppia della scrittura*

Nell Anno dopo la gloriosa nascita del nostro Signore Milla Sette Cento ottanta nove li 3 maggio, in Soazza.

Tenore e vigore della presente publica ed autentica scrittura ed in ogni altro miglior modo. Formata per me infrascrito. Si fa noto e palese à chi unque sapper debba, che essendo il giorno 27 scaduto Aprile radunata la Magnifica nostra Comunità di Soazza, avanti la Beatissima Vergine Adollorata, doppo esser statto, a ciò tutti li Signori Vicini fossero scienti, il giorno pria giusta il costume avisato un Cappo fuocco. Comparve in essa il Molto Illustre Signor Cancelliere Clemente Maria Marcha figliuolo del Titt. Signor Podestà à Marcha di Misocco, ed à richiesto dalla medesima Comunità d'esser accettato ogni volta la detta volesse favorirlo come Vicino, esso, e suoi descendentti qual'ora l'altissimo gliene concederà. E dopo aver il Signor Console Reggente ad ogni uno de Signori Vicini dimandato il parere se di buon grado agradire e ricevere volevano il suddetto Illustre Signor Cancelliere Marcha e suoi descendentti giusta l'esposizione. Fu da tutti i medesimi Signori Vicini unitamente ed nemine discarpante accettato il succenato à Marcha ad'una de suoi descendentti per Vicino di cottesta Magnifica Comunità, con tutte quelle preroga-

1) la tassa di naturalizzazione

2) **discarpante** per: **discrepante**, non concorrente

tive driti, utilli, vantaggi ed onori etc. che à cotesta Vicinanza aspetar possono, in modo che sia sudetto à Marcha quanto i suoi descendententi il tutto godere, usufruire e possedere vogliono, in egualianza de altri Signori Vicini, e ciò senza alcuna altra dilazione e contradizione che insorger potesse.

E per maggior corroborazione e fidimazione fu dato ordine al Signor Console Pietro Zarro e Signori Giurati, Signor Bachettario ed Alfiere Rodolfo Ferrari, Giudice Francesco Zarro, Giuseppe Zarro di formare la presente, sottoscriverla e munirla col sigillo di questa Magnifica Comunità tutt'in ehrendo al Libro grande di detta Comunità N. 792, 793, 794

in fede

Pietro Maria Zaro Console Reggente d'ordine ut supra

Bachettario ed Alfiere Rodolfo Ferrari affermo come sopra

Francesco Maria Zaro affermo come sopra

Giuseppe Zarro, come sopra

Giuseppe Maria Antonini scrissi la presente d'ordine della Magnifica Comunità nostra

Adi suddetto. In erendo alla rimessa fatta dalla Magnifica Comunità nostra all' Illustrissimo Signor Podestà Carlo Domenico à Marcha, ed unitamente al Titt. Signor Landamano Ferrari riguardo alla onoranza, merito al qui retro nominato Vicinato. Così fu dal suprefato Titt. Signor Podestà dichiarato à pagarsi alla suddetta Magnifica Comunità la somma e quantità di Lire seicento qualle suddette Lire saranno dibattute e messe à Conto del debito che tiene suddetta Comunità verso suddetto Signor Podestà à Marcha. Come in effetto sono in oggi disfalcate etc. Con che si chiama pagata e sadsifata la prefatta Comunità per tale onoranza ut supra etc.

e per fede si soto scrivera il Signor Console, e Giurati

Pietro Maria Zaro Console Reggente  
Rodolfo Ferrari  
Francesco Zarro  
Giuseppe Zaro

Anno 1789, Adi 10 maggio

Dopo aver fatto avisar un Capo fuoco la sera avanti, si radunò la Vicinanza in forma solita al Locco solito avanti la Cappella della Beatissima Vergine Adollorata dove fu esposto dal Console Reggente Pietro Zaro la Scrittura formata di Vicinato del Signor Cancelliere Clemente à Marcha. La qualle fu letta ed unanimamente confermata senza esser alcuna contrarietà e solamente ordinato di aggiungere alla detta scrittura che sia il medesimo Signor Clemente à Marcha sottoposto alli aggravati ed incomodi che sono soto posti gli altri Vicini, sicome li sono accordati di godere tutti gli utilli, ed vantaggi della nostra Comunità, essendo statto omesso di inserire questo articolo in detta scrittura.

Fu ordinato in oltre da tutti i Vicini e verun discarpante che nell'avenire niun Vicino possa parlare più ne progetar di far novo Vicino, soto perdita del Vicinato e castigo di cento scudi da prenderli irremissibilmente

in fede

Giuseppe Toschini scrissi d'ordine di manu propria (di propria mano).

---

Estratto dal **Protocollo delle Adunanze della Comunità di Soazza** « Il libro grande di carta rossa, intitolato libro R. »

Contiene verbali e iscrizioni dal 1732 al 1858. AC Soazza, N. IV



*Fernando Lardelli: pastello*